



Ordinanza sul Comitato nazionale contro il terrorismo (OCNAT)

del 23 novembre 2022

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 55 della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'intervento, i compiti e l'organizzazione del Comitato nazionale contro il terrorismo (CNAT) e del suo organo consultivo.

Art. 2 Compiti

¹ Il CNAT è l'organo di coordinamento politico per la gestione di situazioni di terrorismo.

² Il CNAT effettua una valutazione politica della situazione e su tali basi coordina la procedura e la comunicazione della Confederazione e dei Cantoni a livello politico.

Art. 3 Intervento

¹ Il CNAT interviene in situazioni di terrorismo che, per via della loro rilevanza nazionale o internazionale, richiedono un coordinamento politico tra la Confederazione e i Cantoni.

² Una situazione di terrorismo sussiste allorquando hanno avuto luogo attività terroristiche o vi sono indizi secondo cui hanno luogo attività terroristiche.

³ Sono considerate attività terroristiche le azioni tendenti a influenzare o a modificare l'ordinamento dello Stato, che si intendono attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagando paura e timore.

RS 172.010.422

¹ RS 172.010

Art. 4 Composizione

¹ Il CNAT si compone:

- a. del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);
- b. del cancelliere della Confederazione;
- c. del capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) se la situazione di terrorismo presenta una dimensione di politica estera oppure riguarda gli interessi della Svizzera all'estero o i compiti di protezione consolare;
- d. di rappresentanti delle conferenze cantonali secondo la Convenzione di cui all'articolo 10.

² A seconda del tipo di evento, il presidente può integrare nel CNAT ulteriori rappresentanti governativi della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni.

³ Con il consenso del presidente, il CNAT può ricorrere alla consulenza di esperti.

⁴ Se necessario, il presidente può invitare membri dell'organo consultivo a partecipare a riunioni del CNAT.

Art. 5 Organizzazione

¹ Il capo del DFGP dirige il CNAT in qualità di presidente.

² In presenza di una situazione di terrorismo, convoca il CNAT di propria iniziativa o su richiesta di un membro.

³ La Segreteria generale del DFGP assicura la prontezza d'intervento.

Art. 6 Organo consultivo: compiti

¹ Il CNAT può avvalersi del sostegno di un organo consultivo.

² L'organo consultivo ha il compito di raccogliere e analizzare le informazioni necessarie all'adempimento dei compiti del CNAT e di preparare le decisioni.

³ Può formulare raccomandazioni e presentare proposte al CNAT.

Art. 7 Organo consultivo: istituzione

Il presidente del CNAT decide, su proposta del direttore dell'Ufficio federale di polizia (fedpol), in merito all'istituzione dell'organo consultivo.

Art. 8 Organo consultivo: composizione

¹ Il presidente del CNAT decide, su proposta del direttore di fedpol, in merito alla composizione dell'organo consultivo.

² L'organo consultivo può comporsi dei membri seguenti:

- a. il direttore di fedpol;
- b. il segretario di Stato del DFAE;
- c. il direttore del Servizio delle attività informative della Confederazione;

- d. il direttore dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini;
- e. il procuratore generale della Confederazione.

³ I rappresentanti dei Cantoni in seno all'organo consultivo sono definiti dalla Convenzione di cui all'articolo 10.

⁴ A seconda del tipo di evento, l'organo consultivo può essere integrato con ulteriori rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni. Il presidente del CNAT decide in merito su proposta del direttore di fedpol.

⁵ Con il consenso del direttore di fedpol, l'organo consultivo può ricorrere alla consulenza di esperti.

Art. 9 Organo consultivo: organizzazione

¹ Il direttore di fedpol dirige l'organo consultivo.

² Convoca l'organo consultivo.

³ Se necessario, l'organo consultivo collabora con altri organi e stati maggiori della Confederazione, dei Cantoni ed esteri.

⁴ Fedpol assicura la prontezza d'intervento.

Art. 10 Collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni

Il DFGP e i Cantoni disciplinano la collaborazione in seno al CNAT e al suo organo consultivo all'interno di una Convenzione.

Art. 11 Modifica di un altro atto normativo

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato
(art. 11)

Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 17 novembre 1999² sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. h

¹ La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA e assume le funzioni centrali seguenti:

- h. assicura la prontezza d'intervento del Comitato nazionale contro il terrorismo (CNAT).

Art. 10 cpv. 16

¹⁶ Fornisce sostegno al Dipartimento nella conduzione del CNAT, dirige l'organo consultivo e ne assicura la prontezza d'intervento.

² RS 172.213.1